

Caratteristica di fondo dell'appalto-concorso, che lo distingue profondamente dalla licitazione privata, è che la prestazione richiesta dall'amministrazione appaltante non è determinata in ogni sua parte, giacché le ditte sono chiamate proprio a fornire il progetto dell'opera, sulla base di un piano di massima predisposto dalla stessa amministrazione. Con l'appalto-concorso, infatti, l'amministrazione si prefigge l'obiettivo di acquisire dalle imprese concorrenti le soluzioni più idonee e funzionali rispetto al progetto-guida ed è chiamata a scegliere, tra le varie soluzioni, quella ritenuta migliore, sulla base dei parametri prefissati (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2827). Ciò implica necessariamente la possibilità per le imprese offerenti di proporre soluzioni innovative e, quindi, anche delle modifiche rispetto all'idea di fondo. Ferme restando le suddette caratteristiche dell'appalto-concorso, la problematica di fondo è quella di definire i limiti entro i quali può esplicarsi la possibilità per i privati di proporre soluzioni innovative a seguito della previsione del quarto comma dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., ai sensi del quale l'appalto si svolge sulla base di un progetto preliminare, avente, quindi, le caratteristiche di cui all'art. 16 della stessa legge, e di un capitolato prestazionale. Tale limite è stato individuato dalla giurisprudenza amministrativa nell'esigenza che dette soluzioni non si discostino sensibilmente dall'idea centrale di cui al progetto guida, ovvero non siano tali da proporre un aliud o comunque un'opera diversa da quella che l'amministrazione intende sia progettata (in tema, Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6367; Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1984, n. 740, TAR Lazio, Sez. II, 5 febbraio 1985, n. 156). La fissazione giurisprudenziale di siffatti limiti risponde anche ad esigenze di fondo delle procedure di evidenza pubblica ed, in primo luogo, a quella di assicurare l'effettivo rispetto della par condicio dei concorrenti, che sarebbe certamente pregiudicato laddove fosse possibile per l'amministrazione accettare qualsiasi modifica del progetto-guida.